

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 51  
a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Latini, Pasqui

VALORIZZAZIONE DELLE DE.CO. (DENOMINAZIONI COMUNALI)  
E ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEI COMUNI CON PRODOTTI DE.CO.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende dare la giusta valorizzazione e promozione alle De.Co. (Denominazioni Comunali). Trattasi di riconoscimenti concessi dalle Amministrazioni comunali a produzioni agroalimentari e gastronomiche, di solito strettamente collegate ai territori ed alle loro comunità. La nascita delle De.Co. risale al 1990, quando diversi Comuni iniziarono a disciplinare le produzioni del mondo agricolo e i piatti della tradizione locale. Anche ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) intorno agli anni 2000 iniziò a promuoverle, creando addirittura un apposito modello di regolamento tuttora utilizzato in diversi Comuni italiani.

Al fine di dare maggiore pubblicità ed importanza alle De.Co., la presente proposta di legge istituisce e norma il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. (abbreviato in Registro regionale De.Co.) con la creazione di un apposito logo. Ciò consentirà di conoscere, localizzare e valorizzare tante specialità agroalimentari tradizionali, permettendo alle stesse di ottenere maggiore visibilità.

L'articolato della presente proposta è così strutturato:

L'articolo 1 esplicita le finalità delle De.Co. come strumento efficace di promozione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche. Si indica che il Registro regionale promuove la conoscenza delle De.Co. nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

L'articolo 2 espone le seguenti definizioni: Denominazione Comunale, Registro regionale De.Co. e regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co..

L'articolo 3 istituisce il Registro regionale De.Co., descrivendone le modalità di istituzione e gestione. L'articolo indica anche che i prodotti presenti in tale registro vengono identificati da un apposito logo. Lo stesso articolo 3 istituisce anche il regolamento di iscrizione al Registro regionale delle De.Co. e fa provvedere entro 180 giorni, tramite delibera di Giunta regionale, all'emanazione dell'apposito regolamento di iscrizione al Registro. Nello stesso articolo vengono anche stabilite tutte le indicazioni che dovrà avere il regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co..

L'articolo 4 indica le modalità di promozione dei prodotti De.Co. da parte della Regione Marche.

L'articolo 5 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

